

Inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida procura

Condanna alle spese del difensore

Cassazione civile, sez. VI, sentenza n. 25435 del 10 ottobre 2019

“L’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione, cosicché, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità”.

Nella specie, veniva lamentata, con unico motivo, la quantificazione dell’assegno di mantenimento operata dal Giudice del merito. Nell’instestazione del ricorso, il difensore affermava l’esistenza della procura tramite la dicitura *“come da mandato in atti”*.

In realtà, come osservato dalla Corte, *“la procura non è apposta a margine del ricorso, né in calce, né allegata al ricorso; non è ritrascritta nel corpo del ricorso, non è stata notificata unitamente al ricorso; se rilasciata con atto separato, avrebbe dovuto essere allegata unitamente al ricorso notificato, entro il termine di legge”*.

Ed ancora: *“ove la dicitura <<mandato in atti>> vada intesa con riferimento alla procura alle liti rilasciata al difensore nelle pregresse fasi del giudizio di merito, tale procura sarebbe inidonea allo scopo. La procura per il ricorso per cassazione ha infatti carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa”*.

La Suprema Corte ha altresì ricordato che *“secondo l’orientamento di questo giudice di legittimità, maturato successivamente alla modifica intervenuta con legge n. 69 del 2009, la procura speciale alle liti – di data anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione – può essere depositata in allegato ad <<atti diversi>> dal ricorso per cassazione, ma ciò deve essere fatto sempre nel rispetto della ordinaria tempistica prescritta dall’art. 366 c.p.c., cioè entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso all’ultimo destinatario”*